

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/430 DEL CONSIGLIO**del 25 febbraio 2023****che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2020 nella dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell'Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell'Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell'Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
- (2) Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2197 ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 ⁽³⁾, con cui sono stati designati il Wagner Group e tre dei suoi membri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo.
- (3) L'Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, perpetrati dal Wagner Group in diversi paesi, tra cui l'Ucraina, la Libia, la Repubblica centrafricana (RCA), il Mali e il Sudan.
- (4) Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l'Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE, in particolare l'obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale in conformità del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.

⁽¹⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 10).

